



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO	- Presidente -	
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -	Assicurazione
Dott. CRISTIANO VALLE	- Consigliere -	
Dott.ssa PASQUALINA A.P. CONDELLO	- Consigliere -	Ad. 2/7/2026 CC
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 16128/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16128/2023 R.G.

proposto da

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
██████████ (c.f. ██████████ con domicilio digitale *ex lege*
- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A. - intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 154 del 19 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio
2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
letta la memoria del ricorrente;

RILEVATO CHE:

- ██████████ rimasto coinvolto in un incidente stradale, si
recava al pronto soccorso, ove gli veniva applicato un apparecchio
gessato; deducendo di essere titolare della polizza infortuni "██████████
██████████ stipulata con ██████████ S.p.A. e di avere denunciato



immediatamente il sinistro, senza però ottenere alcun riscontro utile dalla compagnia, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di [REDACTED] [REDACTED] l'assicuratrice chiedendo la sua condanna al pagamento dell'indennizzo contrattuale, pari ad euro 4.900,00, per indennità giornaliera da gessatura, oltre ad accessori e spese;

– [REDACTED] S.p.A. si costituiva in giudizio e deduceva l'inoperatività della copertura assicurativa in base all'art. 1.6 delle condizioni contrattuali, concernente la comunicazione di altre coperture per il medesimo rischio;

– il Giudice di Pace di [REDACTED], con la sentenza n. 195 del 20 settembre 2021, dichiarava l'inoperatività della polizza per violazione delle condizioni contrattuali e compensava le spese di lite tra le parti;

– [REDACTED] proponeva appello; [REDACTED] S.p.A. resisteva;

– il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 154 del 19 gennaio 2023, rigettava l'appello: riteneva non contestata la circostanza della concomitante stipulazione, da parte di [REDACTED] di un'altra polizza con [REDACTED] Assicurazioni per il medesimo rischio infortuni e, muovendo da tale premessa, osservava che l'attore non aveva fornito prova di uno dei fatti costitutivi del diritto azionato, vale a dire dell'effettiva sussistenza di un danno indennizzabile ai sensi dell'art. 1910, comma 3, c.c., avuto riguardo al possibile cumulo con somme eventualmente percepite da altro assicuratore; il giudice di merito precisava, altresì, che non si verteva propriamente in un'ipotesi di inoperatività della garanzia per violazione dell'obbligo di avviso ex art. 1910, comma 1, c.c., bensì in un caso di rigetto conseguente al mancato assolvimento dell'onere probatorio sul fatto costitutivo allegato; ad ogni buon conto, doveva escludersi che l'appellante fosse ignaro dell'art. 1.6 delle condizioni contrattuali, «clausola negoziale meramente riproduttiva della disposizione di cui all'art. 1910 co.1 c.c.»;



- avverso tale decisione [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, e depositava memoria ex art. 380-*bis*.1, comma 1, c.p.c.;
- [REDACTED] S.p.A. non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
- all'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

- benché esposte congiuntamente (solo la rubrica individua distintamente i motivi), le censure sono sufficientemente individuate per poter essere esaminate separatamente;
- col primo motivo si deduce «1) Omesso esame e/o errata, contraddittoria e omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. n.5: fatto non contestato (altra polizza stipulata con [REDACTED] Assicurazioni); (in)operatività della polizza sottoscritta con [REDACTED] SpA; mancata prova del danno indennizzabile.»; in sostanza, si contesta che la stipulazione dell'altra polizza fosse davvero pacifica e che sia stata ritenuta carente la prova del danno indennizzabile senza un adeguato accertamento dei fatti rilevanti;
- il primo motivo è inammissibile per la palese violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.: «Il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.» (Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01);



– il ricorrente si è limitato ad affermare che la circostanza relativa alla stipulazione di altra polizza non sarebbe stata pacifica, ma ha totalmente omesso di a) indicare con precisione in quale atto e fase processuale tale contestazione sarebbe stata formulata, b) trascrivere i pertinenti passaggi degli atti difensivi propri e della controparte, c) riportare il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi rilevanti;

– la formulazione della censura non consente a questa Corte alcuna verifica diretta, traducendosi in una mera allegazione apodittica, priva dei necessari riferimenti testuali e processuali;

– sotto un ulteriore profilo, il motivo si rivela intrinsecamente inconferente nella parte in cui evoca un preteso «travisamento della prova», il cui richiamo è, infatti, del tutto fuori luogo, atteso che nemmeno vengono allegati i presupposti e i limiti entro i quali tale errore può assumere rilevanza nel giudizio di legittimità (in proposito, Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01);

– a ben vedere la censura non individua alcun errore di percezione, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, così sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in questa sede;

– la doglianza è poi inammissibile nella misura in cui tende a denunciare l'asserita «mancata prova del danno indennizzabile» quale esito di un insufficiente accertamento fattuale, giacché l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione spettano in via esclusiva al giudice di merito;

– in definitiva, il motivo si risolve in un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia, formulata in violazione dei requisiti di specificità e completezza del ricorso per cassazione, nonché dei limiti del sindacato di legittimità;



– col secondo motivo si deduce «2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c.: art. 112 c.p.c.»; si lamenta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello avrebbe deciso su un profilo - la mancata prova di un fatto costitutivo della domanda indennitaria - che non formava oggetto della decisione di primo grado e che non era stato devoluto col gravame;

– il motivo è infondato;

– la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. si fonda su un'erronea concezione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che non risulta violato allorché il giudice proceda ad una diversa qualificazione giuridica della domanda o dei fatti allegati, ferma restando l'identità del *petitum* e della *causa petendi* in senso sostanziale;

– secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 3, 28 dicembre 2023, n. 36272), il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo;

– nel caso di specie - anche a prescindere dalla configurabilità di una *res iudicata* (comunque sfavorevole all'odierno ricorrente) nella pronuncia di primo grado (la cui *ratio decidendi* non sembra attinta dall'appello) sulla decisiva rilevanza della mancata comunicazione all'assicuratore di esistenza di altra polizza - il tribunale, in secondo grado, non ha modificato né il *petitum* né la *causa petendi*, ma ha fondato il rigetto della domanda su una diversa ricostruzione giuridica dei medesimi fatti allegati e provati in causa, individuando nella mancata



dimostrazione di uno dei fatti costitutivi del diritto azionato la ragione ostativa all'accoglimento della pretesa: tale operazione interpretativa rientra pienamente nei poteri officiosi del giudice e non integra violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché non altera l'oggetto della domanda, ma si limita a individuarne correttamente il fondamento giuridico;

– sotto un distinto profilo, nemmeno può ritenersi che il rilievo relativo alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato fosse subordinato ad una specifica deduzione di parte, posto che l'accertamento della loro sussistenza appartiene al dovere officioso del giudice, il quale deve verificare, anche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti, se gli elementi allegati e provati sono idonei a integrare la fattispecie legale invocata;

– in conclusione, il ricorso va respinto; non occorre provvedere sulle spese attesa la *indefensio* dell'intimata;

– va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di quanto indicato in dispositivo;

p. q. m.

la Corte

rigetta il ricorso;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 luglio 2026.

Il Presidente

(*Franco De Stefano*)

